



# CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE   
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

**51**

Oggetto: Locazione locali presso ex Chiesa Madonna del Carmine per stazione radio telecomunicazione con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Provvedimenti in merito.

Anno duemilaundici, mese di **marzo**

Giorno **ventitre** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

**Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco**

**Gianluca GARELLO – Vice Sindaco**

**Piera MONTALDO**

**Fabrizio MOLA**

**Vincenzo ELIANTONIO**

**Carla DE STEFANI**

**Orazio PALAZZOLO**

**Suela RUFFA**

P
A
P
A
P
P
P
P

P=PRESENTE – A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione Giunta Comunale del 23.3.2011 n. 51...

**Oggetto:** Locazione locali presso ex Chiesa Madonna del Carmine per stazione radio telecomunicazione con la società Wind Telecomunicazioni Spa.  
**Provvedimenti in merito.**

**Il Sindaco riferisce:**

Considerato che:

- con nota del 25.11.2010, ns. prot. 22184/10 del 25.11.2010, è stato richiesto da parte della società Sirti di poter realizzare una stazione radio base Wind presso la ex Chiesa Madonna del Carmine, utilizzando il campanile per ospitare l'antenna e i relativi supporti, e parte del locale già attualmente destinato ad impianti tecnologici per l'installazione degli apparati radio;
- che i locali della ex Chiesa del Carmine, di proprietà del Comune, con contratto Rep. 5456 del 23.03.2005 sono stati concessi in comodato alla Fondazione "A. Cruto" per la durata di anni 20;
- che in data 25.01.2010, con nota ns. prot. n. 1697/11 del 01.02.2011, è stato acquisito l'assenso da parte della Fondazione "A. Cruto" per la concessione in locazione dei locali di cui trattasi;

Ritenuto che è intendimento di questa Amministrazione concedere in locazione i locali come meglio descritti nell'allegata bozza di contratto e relativi allegati, meritevole di approvazione;

Rilevato che l'art. 7 della bozza di cui sopra pone a carico della conduttrice le spese e gli adempimenti di registrazione del contratto;

Considerato tuttavia che i locali concessi in locazione sono oggetto di comodato alla Fondazione "A. Cruto", si ritiene opportuno sin d'ora l'impegno da parte di questa Amministrazione a corrispondere, in tutto o in parte, il canone derivante dalla locazione oggetto del presente provvedimento, a ristoro delle spese sostenute dalla Fondazione stessa per la gestione dell'intero complesso dei locali della ex Chiesa Madonna del Carmine;

In considerazione di quanto sopra esposto propone pertanto che

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **DELIBERI**

- 1) Di approvare l'allegato schema di contratto di locazione con la società Wind Telecomunicazioni Spa di locali siti presso la ex Chiesa Madonna del Carmine per l'installazione di una stazione radio telecomunicazioni;
- 2) Di prendere atto che la stipula e la conseguente registrazione del contratto di cui trattasi non comporterà spese per il Comune;
- 3) Di prendere atto che il canone di locazione derivante dall'esecuzione del contratto di cui sopra verrà destinato in tutto o in parte alla Fondazione "A. Cruto", comodatario, a ristoro delle spese sostenute per la gestione del complesso dei locali della ex Chiesa della Madonna del Carmine, già concessi in comodato con atto rep. 5456 del 23.03.2005.

## LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione;

Accertata la necessità di provvedere;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

### DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la stessa dispositivo del presente provvedimento;


di comunicare contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000.

Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese


### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.8.2000 N° 267.

IL PROPONENTE: IL SINDACO  
(Roberta Maria AVOLA FARACI)



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) favorabile 

Il Responsabile del servizio \_\_\_\_\_

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) \_\_\_\_\_

Il Responsabile di ragioneria \_\_\_\_\_

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario \_\_\_\_\_


Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE  
**ROBERTA MARIA AVOLA FARACI**





IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 28 MAR. 2011

Piovascico, li 24 MAR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**



Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 28 MAR. 2011 Prot. n. 5030/11

Dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.  
D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo  
IL RESPONSABILE SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

Piovascico, li \_\_\_\_\_

DIVENUTA ESECUTIVA in data 8 APR. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovascico, li 11 APR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
**CORRADO PAROLA**





**CONTRATTO DI LOCAZIONE  
PER STAZIONE RADIO TELECOMUNICAZIONI**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

**tra**

Il Comune di Piovascico – con sede legale e domicilio fiscale in Piovascico, Piazza Tenente Nicola Lorenzi n. 4 – Partita IVA n. 01614770012, rappresentato in questo atto dal Sig. PAROLA Dott. Corrado, nato a Scarnafigi (CN) il 21.04.1954, Direttore Generale, domiciliato per la carica in Piovascico (TO), Piazza Tenente Nicola Lorenzi n. 4, in qualità di Proprietario, parte Locatrice

**e**

la WIND Telecomunicazioni S.p.A., Società con Azionista Unico, con sede legale in Roma (RM), via Cesare Giulio Viola n.48, capitale sociale Euro 147.100.000,00 (centoquarantasettemilioneicentomila/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e registro Imprese n. 05410741002, in persona del Dott. Mauro Cantina, nato a Roma il giorno 15 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Società, che agisce in virtù della procura Rep. n° 391, Raccolta n° 176 del 15 gennaio 2010 per atto del Dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la Società in seguito indicata come "Conduttrice".

**Premesso:**

che in data 25 novembre 2010, la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. ha richiesto la locazione di parte della ex cella campanaria del campanile della ex Chiesa Madonna del Carmine per ospitare le antenne e relativi supporti e una porzione di locale al piano sottotetto, adiacente al campanile, per l'installazione degli apparati radio al servizio della stazione radio base, dietro pagamento di corrispettivo;

che in data 23 marzo 2005, rep. 5456, è stato sottoscritto contratto di comodato con la Fondazione A. Cruto di Piovascico in ordine alla ex Chiesa del Carmine;

che in data 25.01.2011 il comodante Comune di Piovascico ha chiesto alla

Fondazione A.Cruto, comodatario, l'assenso all'utilizzo dei locali come sopra descritti di cui alla nota prot. n. 1220/11 del 25.01.2011;

con deliberazione della Giunta Comunale n. [ ] del [ ] resa immediatamente eseguibile si è approvato la bozza del presente atto regolante i rapporti tra le parti;

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Piovascico, come sopra rappresentato, concede in locazione alla Condittrice, che accetta, per sé ed aventi causa, i locali di seguito elencati:

- locale al piano sottotetto, di mq. 13 circa, e porzione della ex cella campanaria facente parte dell'adiacente campanile della ex Chiesa della Madonna del Carmine.

L'immobile, sito nel Comune di Piovascico, via Roma n. 60bis, è iscritto al N.C.E.U. al Foglio 24, Mappale H, Categoria E/7.

La Locatrice concede altresì alla Condittrice l'utilizzazione e l'occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario all'installazione e al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio e che si unisce alla scrittura sub Allegato A come parte integrante e sostanziale del presente atto, e come potrà eventualmente essere meglio definito dalla Condittrice al Locatore in fase di realizzazione dell'impianto.

L'immobile locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'ottenimento permessi (ivi compresi gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso), all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio, previa comunicazione al responsabile della Fondazione Alessandro Cruto.

La Locatrice conferma di aver consentito alla Condittrice l'accesso



all'immobile prima della sottoscrizione della presente scrittura, esclusivamente per l'effettuazione di accertamenti e rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso. Le Parti convengono espressamente che tale accesso non costituisce inizio della locazione né tantomeno immissione in possesso dell'immobile locato.

La Locatrice conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto ente proprietario in possesso dell'assenso dell'attuale comodatario dei locali Fondazione Alessandro Cruto - che si allega alla presente come Allegato B e che costituisce parte integrante ed essenziale della scrittura - e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell'immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

### **ART. 2 - DURATA**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se una Parte non avrà comunicato all'altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza.

### **ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE**

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati saranno utilizzati dalla Conduttrice per la realizzazione di una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel

seguito «l'impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale ( c.d. swap tecnologico) , cui la locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Condittrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nell'Immobile locato il predetto Impianto.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali dell'immobile, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato dell'immobile.

La Locatrice autorizza la Condittrice al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento, sia sugli spazi o porzioni immobiliari locati ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore sia sull'area di proprietà o disponibilità del locatore (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili, stradelli, viottoli, etc.) come meglio descritto nel precedente art.1

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto e dovrà preventivamente essere concordato tra le parti.

La conduttrice dichiara che l'impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

Alla cessazione della locazione la Condittrice provvederà in contraddittorio con la Locatrice a concordare le opere necessarie alla rimessa in pristino stato delle parti locate.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e



decorrerà e sarà versato dalla data di inizio dei lavori.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza del pagamento, aumentata di due punti percentuali.

Resta convenuto tra le Parti ( conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell'Immobile.

#### **ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE**

Per patto espresso la Locatrice, concede alla Condittrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' comunque riconosciuta alla Condittrice la facoltà di sublocare la porzione locata a terzi previa rinegoziazione tra le parti del canone di locazione. E' espressamente vietata ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Condittrice il diritto di prelazione.

#### **ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO**

6.1 In caso di mancato conseguimento della disponibilità dei locali o degli spazi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento della stazione radio base, o qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione



domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della conduttrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice, pena, in caso contrario, la riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della conduttrice di risolvere immediatamente la presente scrittura privata dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

#### **ART. 4 CANONI**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), non soggetto ad IVA da corrispondere in un'unica rata anticipata di Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), non soggetta ad IVA, da pagarsi, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito UniCredit di Piossasco - Agenzia UniCredit - Piossasco 8386 - IBAN code IT21E0200830780000000798878, intestato a "Comune di Piossasco".

Il canone è da intendersi onnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell'art.1.

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e verrà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado Perotti  


delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Conduttrice avrà facoltà di considerare come risolto il contratto medesimo a far data dalla sua sottoscrizione e quindi con efficacia retroattiva.

6.2 Il Locatore consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art.27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6.3 Le parti stabiliscono che la Locatrice non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o indennitario) ove la Conduttrice eserciti la facoltà di cui ai punti 6.1 e 6.2., fatto salvo il canone già versato.

#### **ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI**

Conformemente a quanto previsto dalla legge ( Art. 8 L. 392/78) le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Locatrice : Piazza Tenente Nicola Lorenzi, 4 – 10045 Piossasco (TO)

La Conduttrice : Via Cesare Giulio Viola, 48 – 00148 Roma (RM)

#### **ART. 8 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Torino.

**La Locatrice**

**La Conduttrice**


#### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli : 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell'immobile), 5) (Cessione contratto, dei crediti e sublocazione immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Foro competente).


Per accettazione

**La Locatrice**





IL SEGRETARIO GENERALE DI PIOSASSCO  
 Corrado P...  


**ESTRATTO P.R.G.C.**  
 - SCALA 1/2000 -




**ESTRATTO CATASTALE**  
 - SCALA 1/1000 -  
 - N.C.T. Foglio 24 Mappale H -




	<table border="1"> <tr><td>Comune</td><td>112000 - 112000</td></tr> <tr><td>Prov.</td><td>TO 281</td></tr> <tr><td>Indirizzo</td><td>TO-445, 1° M. F.</td></tr> <tr><td>Località</td><td>000000</td></tr> <tr><td>Alba</td><td>RT000074</td></tr> <tr><td>Carta</td><td>0000</td></tr> <tr><td>Scale</td><td>cm</td></tr> </table>	Comune	112000 - 112000	Prov.	TO 281	Indirizzo	TO-445, 1° M. F.	Località	000000	Alba	RT000074	Carta	0000	Scale	cm	<p><b>TERQUE S.p.A.</b>                  Via Sarmato 14                  10085 Torin, Piemonte (TO)</p> <p><b>STUDIO</b>                  Via Trossello 10                  10121 Torino, Piemonte (TO)</p>	<p>Comune di <b>PIOSSASCO (TO)</b></p> <p>SRB in Via Roma c/o Chiesa Sacrosanta Madonna del Carmine                  Codice Sitor: TO-445 Nome Sitor: PIOSSASCO CENTRO</p>	<p>Allegato</p> <p><b>F</b></p> <p>1 di 7</p>
	Comune	112000 - 112000																
Prov.	TO 281																	
Indirizzo	TO-445, 1° M. F.																	
Località	000000																	
Alba	RT000074																	
Carta	0000																	
Scale	cm																	
<p>Objetto: <b>Estratto catastale e PRGC</b></p>																		

Allegato A1)



IL SEGRETARIO GENERALE



**ORIENTAMENTI ANTENNE  
 WIND IN PROGETTO**




**PIANTA PRIMO  
 STATO DI FATTO  
 (SCALA 1:100)**




*Allegato A2)*

**PIANTA SOTTOTETTO  
 STATO DI FATTO  
 (SCALA 1:100)**



	<table border="1"> <tr><td>Modello</td><td>11100</td></tr> <tr><td>N.</td><td>10.261</td></tr> <tr><td>Me</td><td>TO-445. TWF</td></tr> <tr><td>data</td><td>08/2010</td></tr> <tr><td>scala</td><td>STRADA 1/4</td></tr> <tr><td>quad.</td><td></td></tr> <tr><td>cm</td><td></td></tr> </table>	Modello	11100	N.	10.261	Me	TO-445. TWF	data	08/2010	scala	STRADA 1/4	quad.		cm		<p>Disegnato da:</p> <p><b>TEKNE S.p.A.</b>          Via Sardegna 4/A          10121 TORINO (TO)</p> <p>Progettato e Architetto Associato:</p> <p><b>S. P. Z.</b>          Via Roma 44          10121 TORINO (TO)</p>	<p>Comune di</p> <p><b>PIOVASSCO (TO)</b></p> <p>SRB in Via Roma c/o Chiesa Scanscavata Madonna del Carmine          Codice Siler: TO-445 Nome Siler: PIOVASSCO CENTRO</p>	<p>Comune:</p> <p><b>PIanta Primo          "Stato in progetto"</b></p>	<p>Allegato</p> <p><b>F</b></p> <p>5 di 7</p>
	Modello	11100																	
N.	10.261																		
Me	TO-445. TWF																		
data	08/2010																		
scala	STRADA 1/4																		
quad.																			
cm																			

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Corrado Puppla



**PROSPETTO SUD-EST**  
 STATO IN PROGETTO  
 (SCALA 1:100)

*Allegato A3)*

<b>WIND</b>		<b>TEKNE</b>		<b>Comune di PIOVASCO (TO)</b>		<b>PROSPETTO SUD-EST</b>	
Scale: 1/100 N. 10.254 No. TO-445/104 F Data: 02/2011 Alpha: STUDIO 14 Spazio: 001		Direzione del: <b>TEKNE</b> Ingegneri e Architetto Associati Via Roma, 14 10121 Torino, Italia (TO)		Codice Sitor: TO-445 Nome Sitor: PIOVASCO CENTRO		Allegato: <b>F</b> 8 di 7	


Allegato alla delib. GC n. 51

del 23.3.2011 Il SEGRETARIO GENERALE

Corrado Ruffa



**PROSPETTO SUD-OVEST**  
STATO IN PROGETTO  
(SCALA 1:100)



Allegato A4)

<b>WIND</b>	
codice	1100
nr.	10.204
da	TO-445, 1° s. F.
data	06/07/10
scala	1:100/0.75
quadr.	00
<b>TEKNE</b>	
TEKNE S.N.C. Via Borgognoni 14 10085 Piovascoto (TO)	
Comune di <b>PIOVASSCO (TO)</b>	
SRB in Via Roma da Chiesa Sconsacrata Madonna del Carmine Codice Sita: TO-445 Nome Sita: PIOVASSCO CENTRO	
Prospetto Nord Edificio "Stato in progetto"	
F	
7 di 7	




Alligato alla delib. GC n. 51  
del 23.3.2011 9/9

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado Parola



Citta' di Piosasco



Prot.N.0001697/11 del 01/02/2011  
Entrata  
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Preg.mo  
Dott. Corrado Parola  
Direttore Generale  
Città di Piosasco

Piosasco, 25 gennaio 2011

**OGGETTO: Contratto di comodato rep. N. 5456 del 23.3.2005  
Vostra comunicazione prot. 1220/11 del 25.1.2011**

In riferimento alla vostra richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole alla stipula di un contratto di locazione per l'installazione di stazione radio telecomunicazioni da installarsi presso il campanile della ex Chiesa del Carmine.

Cordiali saluti

Il Presidente

Luigi Andreis

Sede legale: Piazza Tenente Nicola 4 - 10045 Piosasco (TO)  
Sede operativa: Via Allieri 4 - 10045 Piosasco (TO)

P.I. e C. F. 08976080013 Tel. 011.9058322 Fax 011.19834034 e-mail: segreteria@fondazionecruto.it